



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 155 del 11/05/22 – 20/06/22 Udienza pubblica del 11/05/22
Massima 1:	Titolo Salute – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Requisiti per l'inserimento nell'elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali – Violazione della normativa statale di riferimento - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, l'art. 11 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.a.. Disposizioni varie”. La norma censurata prevede, per l'inserimento nell'elenco degli idonei alla direzione amministrative delle aziende sanitarie regionali, requisiti di qualificazione meno rigorosi e selettivi rispetto a quelli previsti dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, costituente principio fondamentale della legislazione statale in materia di “tutela della salute”. Le disposizioni statali hanno l'evidente scopo di privilegiare criteri di selezione che assicurino l'effettiva capacità gestionale del dirigente che opera in un ambito, quello sanitario, che è connotato da problematiche specifiche che si ripercuotono, inevitabilmente, sulla qualità delle prestazioni rese.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 11 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22. Parametri costituzionali Artt. 97 e 117, terzo comma della Costituzione; Art. 17, dello statuto speciale della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Art. 3, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502.



Massima 2:	Titolo Salute – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Riconoscimento economico speciale agli operatori sanitari impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” - Non fondatezza Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma censurata estende al personale della società Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che prevedono l'attribuzione di un riconoscimento economico speciale agli operatori del servizio sanitario regionale impegnati nell'emergenza epidemiologica. Tale disposizione, a differenza di quanto afferma il ricorrente, non contiene previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuita alla contrattazione collettiva e quindi, sulla disciplina in materia di ordinamento civile, di competenza statale, bensì essa opera un rinvio ad una norma regionale che non stabilisce una attribuzione diretta di un riconoscimento economico, ma autorizza le aziende del servizio sanitari regionale a liquidarlo, previo accordo tra l'Assessorato regionale della Salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Pertanto essa si colloca in una fase – quella della determinazione delle risorse disponibili – che è distinta e precedente rispetto a quella volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale, riservata alla contrattazione collettiva.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 7 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Bologna

